



Città di Carmagnola

Ripartizione Servizi Generali

**Linee guida per l'affidamento
di incarichi di rappresentanza e difesa
ad avvocati ex art. 17, comma 1, lett. d),
del D.Lgs. 50/2016**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 23/10/2020

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente documento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento da parte del Comune di Carmagnola degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità richiamati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Ai fini del presente documento si richiama il contenuto dell'art. 17, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita:

Art. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi):

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (omissis)

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

*1) **rappresentanza legale** di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

*2) **consulenza legale** fornita in preparazione di uno dei procedimenti **((di cui al punto 1))**, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9*

febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Ai sensi del punto 2 delle Linee Guida n. 12 ANAC "Affidamento servizi legali", sono individuati i servizi legali che non siano esclusi alla disciplina del Codice ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 50/2016, di cui all'allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici: "Tra i servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lettera d del codice dei contratti pubblici. I relativi affidamenti costituiscono appalti e comprendono i servizi non ricompresi da un punto di vista prestazionale nell'ambito oggettivo di applicazione del suddetto articolo ovvero che su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell'esecuzione".

Articolo 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016 è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a

tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Direttore della Ripartizione, secondo le modalità di seguito descritte.

2. L'elenco, unico e sempre aperto senza termine di scadenza, è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia:

Sezione 1 - **DIRITTO AMMINISTRATIVO**

La sezione Diritto Amministrativo comprende professionisti specializzati in diritto urbanistico e dell'edilizia, diritto dei beni culturali, diritto negli appalti e nei contratti pubblici, procedure espropriative, servizi pubblici locali, società partecipate e società strumentali

Sezione 2 - **DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE**

La sezione Diritto Civile e Commerciale comprende professionisti specializzati in diritto commerciale e societario, recupero crediti e responsabilità civile

Sezione 3 - **DIRITTO SINDACALE E DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS. 165/2001 E SMI**

Sezione 4 - **DIRITTO PENALE**

Sezione 5 - **DIRITTO TRIBUTARIO**

3. I nominativi dei professionisti che lo richiedono, in possesso dei requisiti richiesti, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Articolo 3 - Patrocinio di dipendenti ed Amministratori.

1. L'elenco comunale degli avvocati dell'Ente potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa in giudizio a favore di dipendenti e/o Amministratori del Comune convenuti in procedimenti giurisdizionali per atti o fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei doveri d'ufficio.

2. Nel caso di scelta del professionista tra gli iscritti nell'elenco comunale - impregiudicata la valutazione dell'Ente sull'insussistenza di conflitto di interessi tra la condotta del dipendente ed i fini istituzionali dell'Ente - questa costituisce anche espressione del "comune gradimento", ai sensi dell'art. 28 CCNL del 14/09/2000 per il personale non dirigente e dell'art. 12 del CCNL 12.2.2002 per i dirigenti.

Articolo 4 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco di cui al precedente articolo 2 possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- comprovata esperienza nella materia/nelle materie della sezione dell'albo per la quale si richiede l'iscrizione, desumibile da apposito cv, che evidenzii il numero di servizi svolti/anni di attività di patrocinio nell'ambito della materia per la quale si presenta candidatura;
- essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria.

2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Carmagnola.

3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Articolo 5 – Modalità di iscrizione nell'elenco e modifica

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

Per potersi iscrivere al citato albo è necessario che il professionista si iscriva alla piattaforma **Tuttogare** del Comune di Carmagnola all'indirizzo **<https://carmagnolacuc.tuttogare.it>**.

N.B. In fase di iscrizione, a ciascun professionista è richiesto di selezionare la classificazione di cui al vocabolario comune degli appalti pubblici – Common Procurement Vocabulary (CPV) – adottato dal regolamento CE n. 213/2008 ed in vigore dal 17/09/2008. La CPV è unica: 791100008

Per l'iscrizione all'albo è necessario selezionare la Sezione di interesse e compilare le informazioni richieste nelle schede visualizzabili, tenendo conto dell'obbligatorietà di alcuni campi e dell'opportunità della compilazione di quanti più campi possibile, al fine di facilitare la selezione degli operatori economici da parte del Comune di Carmagnola.

I professionisti possono iscriversi alla sezione di interesse (richiesta di abilitazione) in qualsiasi momento durante il periodo di validità dello stesso, collegandosi alla sezione "Albo fornitori" del sito <https://carmagnolacuc.tuttogare.it> e seguendo le indicazioni riportate sulla Piattaforma. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata.

2. Al fine di concludere l'iscrizione alla sezione desiderata (o a più sezioni) è richiesta la compilazione della domanda di iscrizione corredata dei seguenti documenti obbligatori:

a) Autocertificazione, redatta con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in ordine ai seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con indicazione della data di prima iscrizione, foro di competenza e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso e relativa data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ente (art. 2 e 6 del D.R.P. 62/2013 e art. 53, co. 14, periodo II, D.Lgs. 165/2001 e smi);
- codice fiscale e Partita IVA.

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/ o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione.

c) Dichiarazione di essere consapevole che l'accettazione di incarichi da parte di terzi avverso il Comune di Carmagnola comporta la cancellazione dall'elenco.

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente documento e nel Codice di Comportamento del Comune di Carmagnola nonché nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013.

e) Dichiarazione di possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità al momento della dichiarazione.

E' inoltre richiesto, se in possesso del professionista, la seguente documentazione facoltativa:

f) abilitazione alle magistrature superiori.

3. Ogni documento deve essere sottoscritto digitalmente e caricato sulla piattaforma.

4. L'iscrizione si intende perfezionata a seguito dell'accoglimento della richiesta di abilitazione, che avverrà entro 30 giorni dal completamento della procedura di richiesta di abilitazione.

5. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportata nella piattaforma all'atto dell'iscrizione.

6. L'iscrizione resta subordinata alla veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si riserva di fare i controlli del caso e di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

7. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente o, alternativamente, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto giuridico.

Articolo 6 - Validità dell'albo e modalità di aggiornamento

1. L'elenco non ha limiti temporali o quantitativi. L'albo formato si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione potranno presentare in qualsiasi momento la domanda di iscrizione.

2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun professionista incluso nell'albo sarà chiamato, con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione. A ciascun iscritto sarà inviata automaticamente dalla piattaforma una mail che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione. Coloro che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati verranno sospesi fino a nuova revisione.

3-In sede di prima applicazione si procederà a dare ampia diffusione dell'istituzione dello stesso mediante apposito avviso da pubblicarsi sull'Albo Pretorio online dell'ente e da inviare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino, Asti, Cuneo.

Articolo 7 - Affidamento dell'incarico.

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta dalla Giunta Comunale che, sentito il Responsabile del Servizio interessato, autorizza allo scopo il Sindaco.

2. Gli incarichi professionali vengono affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

3. L'Avvocato a cui affidare il patrocinio legale dell'Ente sarà individuato tramite selezione informale, che apprezzi, per il possibile, il miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come illustrati nelle Linee Guida Anac n. 12 recanti l'affidamento dei servizi legali, paragrafo 3.1.3.

Ai sensi del succitato paragrafo, *“la selezione dall’elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto: a) dell’esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; c) del costo del servizio, nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali. La stazione appaltante motiva la scelta del professionista inserito nell’elenco, esplicitando con chiarezza le ragioni sottese. La stazione appaltante garantisce altresì l’equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all’oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’incarico da affidare. In relazione agli affidamenti di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché seriali o di importo contenuto, è possibile utilizzare il criterio della rotazione. Il principio di rotazione degli incarichi può essere derogato nel caso in cui si tratti di un incarico consequenziale e complementare ad incarichi conferiti per assistenza legale e difesa dell’Ente in precedenti gradi di giudizio.”*

“3.1.4.: l’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella deremina a contrarre”.

4. Sono fatti salvi i casi in cui eccezionali e specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessario e/o opportuno il ricorso a professionisti non iscritti in Elenco, come il caso in cui l'Ente si avvalga di tutela legale in virtù di apposita polizza assicurativa ovvero si avvalga dei servizi dell'ufficio di avvocatura convenzionato.

Relativamente ai patrocini dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori, l'Amministrazione ha facoltà di affidare l'incarico a professionisti non compresi nell'elenco comunale che, per continuità legale, hanno trattato la causa nel giudizio precedente.

5. Il compenso professionale viene determinato in base al preventivo di spesa ricevuto che dovrà attenersi ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 e s.m.i. eventualmente prodotti.

6. L'incarico ha durata sino alla conclusione del grado di giudizio per il quale si è conferito incarico, comprendendo altresì la registrazione della sentenza e la successiva notifica della stessa alla controparte.

Articolo 8 - Condizioni

1. Il professionista al quale viene conferito l'incarico a seguito della procedura informale esperita dovrà aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. Dovrà inoltre rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato; rendere per iscritto un parere in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale; garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Articolo 9 – Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'Albo

1. L'albo formato si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

I professionisti, limitatamente all'arco temporale indicato all'art 6, rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. La cancellazione dall'Albo è disposta nei seguenti casi:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico, dopo essere stati selezionati.
- su richiesta dell'interessato.

2. E' facoltà del Comune di Carmagnola la cancellazione dall'elenco dei professionisti che, in costanza di iscrizione, non presentino il preventivo a seguito di tre inviti nel biennio.

3. Nei casi sopra descritti, il Comune di Carmagnola comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio al professionista tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. L'iscrizione all'Albo del professionista coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora il professionista abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine del procedimento stesso. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie per le quali il professionista era stato iscritto. La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Articolo 10 – Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti patrocinatori del Comune è reso pubblico nelle forme previste e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

2. Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione sul portale Web dell'Ente e l'invio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino, di Asti e di Cuneo.

3. L'avvio delle procedure di incarico nonché gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

4. L'elenco dei professionisti è pubblico. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico, nel rispetto della normativa sulla privacy. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Articolo 11 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Linee Guida, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

2. Le presenti Linee Guida saranno modificate e/o aggiornate in caso di modifiche normative o qualora dovessero risultare in contrasto con successivi interventi interpretativi delle autorità competenti.